

Segue decreto n. 000129/2013
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, contestuale voltura e rilascio dell'accreditamento definitivo a favore della MAR srl (P.IVA 07543541002) con sede legale in Roma Via Giuseppe Melchiorri, 9 di cui è Legale Rappresentante la sig.ra Rossella Appolloni, per "l'Ambulatorio Specialistico Oculistico MAR", con sede operativa in Roma Via Adige 28 Piano I int.2

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Dr. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

VISTA la Determinazione Regionale n.B7691 del 7.10.2011 avente ad oggetto: "Istituzione Area denominata "Ufficio Speciale Temporaneo per l'attuazione della Legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 del 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche.";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento

Segue decreto n. U0019/2013
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296c ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accredimento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012";

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009, Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003" " in particolare nella sezione dedicata agli ambulatori di assistenza specialistica, nel confermare la soddisfazione del fabbisogno

Segue decreto n. 200129/2013
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

delle strutture sanitarie esistenti, fa salva la possibilità di autorizzare trasferimenti di strutture da aree maggiormente dotate ad aree carenti o all'interno della stessa azienda;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 - 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) - Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale 90/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art.1, commi 123-125.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

Segue decreto n. 000129/2013
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato I al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta 8/2011:

- a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbali del 20/07/2011 e del 04/11/2011 ha proceduto a sopralluogo presso la sede dell'Ambulatorio

Segue decreto n. 000129/2013
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Specialistico Oculistico MAR della Società MAR srl sito in Roma Via Adige 28 Piano I int.2

- "Il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e s.m.i.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTO il Decreto di autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma – Dipartimento V Assessorato Politiche Sociali e della Salute II U.O. Area promozione della Salute - del 15/5/2007 rilasciato a favore della Soc. MAR srl nella persona del Legale Rappresentante sig.ra Rossella Appolloni nata a Priverno il 18/12/1952 per l'apertura e la gestione di un Ambulatorio Specialistico Oculistico nei locali siti in via Adige, 28 Piano I int.2, la cui direzione sanitaria è affidata al dr. Raffaele Formicola nato a Roma il 1/7/1961;

VISTO il Decreto di autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma – Dipartimento V Assessorato Politiche Sociali e della Salute II U.O. Area promozione della Salute - del 26/02/2008 rilasciato a favore della Soc. MAR srl nella persona del Legale Rappresentante sig.ra Rossella Appolloni nata a Priverno il 18/12/1952 per l'ampliamento dell'attività sanitaria dell'ambulatorio oculistico già autorizzato in via Adige, 28 Piano I int.2, alla branca di chirurgia oculistica, la cui direzione sanitaria è affidata al dr. Raffaele Formicola nato a Roma il 1/7/1961;

VISTO l'atto notarile repertorio n.116481 – raccolta n.29128 del 18/7/2007 relativo alla "Cessione di Ramo d'Azienda" comprendente la branca provvisoriamente accreditata di Oculistica tra la Società cedente ARISTEIA srl di cui è legale rappresentante il sig. Giudice Arnaldo nato a Roma il 22/7/1964 con sede legale in Roma Via Pietro Aretino, 41 P.IVA 01961350582 e la Società cessionaria MAR srl di cui è Legale Rappresentante la sig.ra Rossella Appolloni nata a Priverno il 18/12/1952 con sede legale in Roma Via Giuseppe Melchiorri, 9 P.IVA 07543541002;

DATO ATTO CHE:

- la Società cedente ARISTEIA srl risulta autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria concernente le branche specialistiche di radiodiagnostica ed oculistica con ortottica ai sensi del decreto autorizzativo rilasciato dal Comune di Roma in data 23/7/1991 presso la struttura sita in Roma Via Pietro Aretino, 41

- la Società cedente ARISTEIA srl risulta provvisoriamente accreditata per le specialità di Radiodiagnostica ed Oculistica ai sensi della Deliberazione Aziendale n.896 del 25/3/1997 Azienda USL RM/A presso la struttura sita in Roma Via Pietro Aretino, 41;

VISTA la nota del 29/8/2007 prot.46994 con la quale la competente ASL RM/A esprime parere favorevole al trasferimento dell'accREDITAMENTO provvisorio della branca specialistica di oculistica dalla Soc. ARISTEIA srl alla Soc. MAR srl;

VISTA la nota del Legale Rappresentante della MAR srl del 12/12/2007 inoltrata alla Regione Lazio con la quale si richiede formalmente la voltura dell'accREDITAMENTO provvisorio in suo favore della branca specialistica di oculistica;

Segue decreto n. 000129 / D13
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA l'ordinanza del TAR del Lazio n.01208/2012 con la quale è stato nominato un Commissario ad Acta al fine di provvedere al trasferimento dell'accREDITAMENTO della branca di oculistica in favore della MAR srl a fronte della inadempienza dell'Amministrazione competente - sentenza del TAR del Lazio n. 3819 del 2011;

VISTA la nota del 2/3/2012 del Commissario ad Acta con la quale si sollecita l'Amministrazione scrivente all'adozione del provvedimento richiesto dalla società MAR srl relativo alla voltura in suo favore dell'accREDITAMENTO della branca di oculistica;

VISTA la nota del Ministero della Salute - Dip.to Programmazione e Ordinamento del S.S.N. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio I - Contenzioso EX DGPROG n. 0015578-P-19/06/2012 - F.l.b.b.1/2012/247 avente per oggetto: "Provvedimento del Commissario ad Acta di esecuzione dell'Ordinanza n. 1208/12 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso numero di registro generale 433 del 2011, proposto da Società "Aristeia" s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Calcioli e Maria Giulietti Virgulti contro la Regione Lazio e l'Azienda sanitaria locale RM/A";

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento dispone *"di trasferire, nell'ambito territoriale di competenza, l'accREDITAMENTO provvisorio per la branca specialistica di oculistica dalla Società "Aristeia" s.r.l. con sede legale ed operativa in Via P. Aretino, 41 alla Società MAR s.r.l. con sede legale in Via Melchiorri, 9"*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003" in particolare nella sezione dedicata agli ambulatori di assistenza specialistica, nel confermare la soddisfazione del fabbisogno delle strutture sanitarie esistenti, fa salva la possibilità di autorizzare trasferimenti di strutture da aree maggiormente dotate ad aree carenti o all'interno della stessa azienda;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto stabilito nel punto 12 lett.b del DCA 90/2010 *"nel caso in cui, a seguito di apposita istanza completa di tutta la documentazione prevista, siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, procedimenti di modificazione della titolarità del titolo autorizzativo ai sensi degli artt.13 e 14 del R.R. n.2/2007 (conseguenti a fusioni, cessioni di azienda, ecc. già intervenute), le istanze di cui alla L.R. n.3/2010 restano a carico del soggetto cessionario il quale dovrà indicare nelle apposite note del programma informatico gli estremi della relativa istanza"*, la soc. MAR srl, risulta inserita in piattaforma informatica LAIT al fine del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo;

VISTA la nota della Azienda Sanitaria Locale ROMA A prot. 16705 del 23/2/2012 acquisita dalla Regione Lazio al n. 39139 del 28/2/2012 con la quale è stato comunicato che nell'ambito delle attività della Commissione di Verifica di cui al DCA n.13/2010:

"la società MAR srl risulta autorizzata all'esercizio nella sede di via Adige, 28 per la branca specialistica di oculistica. In virtù dell'atto notarile richiamato al precedente punto, con il quale la Società ha acquisito il ramo di azienda per la specialità di oculistica dalla Società ARISTEIA, essa si è inserita in piattaforma SAASS fra le strutture in accREDITAMENTO istituzionale, pur non essendo compresa fra quelle provvisoriamente accreditate. La Commissione di Verifica, nel corso del sopralluogo ha comunque verificato il possesso dei requisiti minimi di autorizzazione e di quelli ulteriori di accREDITAMENTO previsti dalla normativa";

Segue decreto n. 000129/2013
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità del Direttore Generale dell'ASL RM/A, prof. n. 64358/P del 30/07/2012, con cui si attesta che il presidio sanitario denominato "Ambulatorio Specialistico Oculistico MAR", gestito dalla Società MAR s.r.l., con sede in Via Adige, 28 - 00138 Roma, "presenta i requisiti minimi autorizzativi ai sensi del DCA U00090/2010 e smi per l'esercizio delle attività: ambulatorio chirurgico specialistico oculistico. In sede di sopralluogo, la Commissione ha potuto anche verificare gli ulteriori requisiti di accreditamento, pur non essendo ancora compresa la suddetta struttura fra quelle provvisoriamente accreditate, non risultando ancora formalizzato il trasferimento dell'accREDITAMENTO provvisorio per la branca specialistica di oculistica con ortottica dalla Soc. Aristeia s.r.l.";

RITENUTO pertanto di volturare, in esecuzione del provvedimento del Commissario ad Acta del 19/06/2012 ed in conformità a quanto espressamente attestato dal Direttore Generale della USL RM/A giusta nota del 30/07/2012, l'accREDITAMENTO per la branca specialistica di oculistica in favore della MAR srl essendo stato a tutt'oggi intrapreso e non concluso il procedimento di modifica del titolo di accREDITAMENTO derivante dalla cessione di ramo d'azienda della ARISTEIA srl e contestualmente di rilasciare l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo alla MAR srl a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Azienda USL ROMA/A attraverso le quali è stato riscontrato il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accREDITAMENTO;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento ed in ottemperanza a quanto indicato dal Commissario ad Acta in esecuzione della Sentenza n. 3819/2011 del TAR del Lazio;

- di confermare l'autorizzazione all'esercizio alla Società "MAR srl" (P.I 07543541002), in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra Rossella Appolloni nata a Priverno prov. (LT) il 18/12/1952, per il presidio sanitario denominato "Ambulatorio specialistico Oculistico MAR", con sede legale in Roma Via Giuseppe Melchiorri, 9, e sede operativa in Roma Via Adige 28 Piano I int.2 per l'attività di ambulatorio chirurgico oculistico e ambulatorio specialistico per la branca di oculistica;
- di volturare l'accREDITAMENTO per la branca specialistica di oculistica dalla Soc. ARISTEIA srl (P.IVA 01021931009) con sede legale in Roma - Via P. Aretino, 41 a favore della MAR srl (P.IVA 07543541002) con sede legale in Roma Via Giuseppe Melchiorri, 9, di cui è Legale Rappresentante la sig.ra Rossella Appolloni per il presidio sanitario denominato Ambulatorio specialistico Oculistico MAR con sede operativa in Roma Via Adige 28 Piano I int.2 per l'attività di ambulatorio specialistico per la branca di oculistica;
- di rilasciare l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo al soggetto denominato "MAR srl" (P. IVA I 07543541002), in persona del legale rapp.te p.t. Rossella Appolloni nata a Priverno prov. (LT) il 18/12/ 1952 con sede legale in Roma Via Giuseppe Melchiorri, 9 per il presidio sanitario denominato "Ambulatorio specialistico Oculistico MAR", sede operativa in Roma Via Adige 28 Piano I int.2 per l'attività di ambulatorio specialistico per la branca di oculistica;
- di prendere atto che la Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Raffaele Formicola, nato a Roma il 1/07/1961 laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Oftalmologia. Iscritto all'Ordine dei Medici di Roma al n. 37279;

Segue decreto n. 00029/1013
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- di notificare il presente Decreto al legale rappresentante della società "MAR srl" nonché all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio;
- di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.20010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;

Contestualmente all'adozione del presente decreto si provvederà a rilasciare il provvedimento di accreditamento alla Società ARISTEIA srl per la sola branca di radiodiagnostica.

Le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accREDITAMENTO e' tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingarotti
